

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2055 del 02/10/2026

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Legale

OGGETTO: Approvazione e adozione regolamento per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni. Revoca delibera n. 85 del 23 Gennaio 2025

L'Estensore: MICHELE PUMA	Num.interno 40 del 26/08/2026
Il presente Atto non contiene dati sensibili	Il Responsabile del Procedimento
Il presente provvedimento si compone di n.13 pagine di cui n.9 pagine di allegati	MICHELE PUMA
	Firmato da: MICHELE PUMA in data 26/08/2026 14:59:42
	UOC Legale Avv. Daniela Antinoro
	Firmato da: DANIELA ANTINORO in data 26/08/2026 15:05:39

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto
VISTO CONTABILE <i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i> Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna			CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE Il Dirigente\Funzionario UOS Budgeting e Reporting Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Giuseppe Rinaldi	

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

Firmato da: IGNAZIO DEL CAMPO
in data 04/09/2026 11:10:36

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Firmato da: ALBERTO FIRENZE
in data 02/10/2026 10:47:31

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

Firmato da: ANTONINO LEVITA
in data 04/09/2026 14:06:08

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

Il Direttore UOC Legale
Avv. Daniela Antinoro

PREMESSO che questa Azienda è dotata di una U.O.C. Legale, con propri dirigenti avvocati, cui sono demandate le funzioni di consulenza, rappresentanza e difesa dell'Azienda, nonché la gestione delle attività connesse al contenzioso giudiziale e stragiudiziale;

RILEVATO che può rendersi necessario – nel rispetto dei principi recati dall'art 56 del nuovo codice dei contratti pubblici (servizi esclusi), per un'esigenza puntuale ed episodica mirata alla attribuzione di contratti d'opera intellettuale, in aderenza alla previsioni di cui agli artt 2229 e ss del codice civile e nel rispetto delle previsioni ANAC n. 12/2018, alla giurisprudenza di settore, ivi compresa quella del Giudice contabile e della Corte di Giustizia della Comunità Europea , nonché alla circolare diramata dall'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Universitarie e I.R.C.S.S. presenti ed operanti sul territorio, giusta nota prot n. 77501/GAB del 03.12.2019 e s.m.i., a valere quale atto di indirizzo sovraordinato alle suddette Amministrazioni- affidare l'assistenza e rappresentanza in giudizio di professionisti esterni;

RILEVATO, altresì, che l'attuale dotazione organica della U.O.C. Legale risulta caratterizzata da una significativa carenza di dirigenti avvocati, a fronte di un volume di affari legali in numero superiore rispetto a quello normalmente esigibile da ciascun dirigente avvocato, con conseguente progressivo aggravio dei carichi di lavoro facenti capo all'Ufficio stesso;

CONSIDERATO, pertanto, che la carenza di personale appartenente al profilo professionale di dirigente avvocato, unitamente alla sempre maggiore gravosità e complessità dei carichi di lavoro facenti capo alla U.O.C. Legale, rende necessario adottare misure organizzative idonee ad assicurare la continuità, l'efficacia e la tempestività dell'attività di assistenza e rappresentanza legale dell'Azienda, nonché la regolare gestione del rilevante volume di contenzioso;

RILEVATO che, per fare fronte alle predette esigenze organizzative, si rende necessario, nei casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente, ricorrere a professionalità esterne, mediante il conferimento di incarichi legali a professionisti in possesso di adeguata qualificazione, esperienza e specifica competenza nella materia oggetto dell'incarico;

CONSIDERATO che le criticità sopra rilevate, sia con riferimento al numero di legali interni, sia in relazione al sempre crescente contenzioso nel quale l'Azienda è chiamata in giudizio, hanno determinato, per questa Amministrazione, la maggiore necessità di ricorrere a legali esterni;

VISTA la deliberazione n. 85 del 23/01/2025, con la quale è stato approvato e adottato il "Regolamento per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni" dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con conseguente revoca della precedente deliberazione n. 999 del 25.08.2021.

CONSIDERATO che, alla luce delle esigenze organizzative sopra rappresentate e nel rispetto della normativa vigente in materia, si rende necessario procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 85 del 23/01/2025;

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense",

VISTO il successivo Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, recante “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”, con il quale sono stati aggiornati i parametri per la determinazione dei compensi professionali forensi e sostituite le relative tabelle;

CONSIDERATO che il nuovo Regolamento aziendale in sostituzione di quello precedente e per quanto fin qui rappresentato intende disciplinare i criteri di determinazione dei relativi compensi;

CONSIDERATO, in particolare, che il nuovo Regolamento prevede che la determinazione dei compensi professionali spettanti ai professionisti esterni incaricati sia effettuata facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, secondo i criteri, le modalità e i valori minimi stabiliti dal Regolamento medesimo;

RITENUTO che la previsione di criteri predeterminati per la quantificazione dei compensi, attraverso il riferimento ai parametri forensi vigenti e ai valori minimi individuati dal nuovo Regolamento quale criterio interno di determinazione, consenta di assicurare uniformità, trasparenza e prevedibilità nella gestione degli incarichi professionali e della relativa spesa;

CONSIDERATO che la predeterminazione dei compensi consente, altresì, di assicurare un’adeguata remunerazione delle prestazioni professionali richieste ai professionisti esterni, tenuto conto della natura, del valore, della complessità e dell’importanza delle controversie affidate;

CONSIDERATO che il nuovo Regolamento disciplina, altresì, i requisiti per l’inserimento nell’Elenco dei professionisti, le modalità di formazione e gestione dello stesso, i criteri di individuazione dei professionisti, le modalità di conferimento degli incarichi, gli obblighi del professionista incaricato e ogni ulteriore aspetto connesso alla gestione degli incarichi legali esterni;

RITENUTO che il nuovo Regolamento risponda alle attuali esigenze organizzative dell’Azienda e, in particolare, alle esigenze della U.O.C. Legale derivanti dalla carenza di dirigenti avvocati in organico e dal rilevante volume di affari legali cui la stessa è chiamata a fare fronte;

CONSIDERATO che il Direttore della U.O.C. Legale propone il presente provvedimento sottoscrivendolo e attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto ex L. 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

APPROVARE il nuovo “Regolamento per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo”, (**All 1**) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, redatto nel rispetto della vigente normativa di settore, delle Linee Guida ANAC n. 12/2018, della giurisprudenza formatasi sulla materia e delle indicazioni di cui alla circolare assessoriale n. 77501/GAB del 3 dicembre 2019 e s.m.i.

DARE ATTO che il nuovo Regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'Azienda derivanti dalla carenza di dirigenti avvocati in organico e dal conseguente rilevante volume di affari legali gravante sulla U.O.C. Legale;

DARE ATTO che, per la determinazione dei compensi professionali spettanti ai professionisti esterni incaricati, il nuovo Regolamento assume quale riferimento i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, applicando i relativi valori minimi secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento medesimo oltre, ove dovuti, gli oneri accessori di legge e il rimborso delle spese sostenute;

DARE ATTO che il nuovo Regolamento troverà applicazione per tutti gli incarichi professionali e i mandati di rappresentanza e difesa conferiti successivamente alla data di adozione del presente provvedimento;

REVOCARE, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, la deliberazione n. 85 del 23 Gennaio 2025, unitamente al "Regolamento per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo" dalla stessa approvato, fermo restando quanto disposto nei successivi punti in materia di disciplina transitoria;

DARE ATTO che il previgente "Regolamento per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo" di cui alla delibera n. 85 del 23.01.2025 rimane, comunque, in vigore e conserva la propria efficacia con riferimento a tutti gli incarichi professionali già formalmente conferiti a far data dalla rispettiva adozione;

DISPORRE il mantenimento dei professionisti già inseriti nell'Elenco/Albo esistente sul portale aziendale, le cui istanze risultino regolarmente validate;

PROVVEDERE alla pubblicazione all'albo pretorio online Aziendale

PROCEDERE conseguentemente alla pubblicità del regolamento approvato sul sito istituzionale presso il Consiglio Nazionale Forense, ai fini della successiva comunicazione ai Consigli dell'Ordine insistenti sull'intero territorio nazionale e presso il Consiglio dell'Ordine di Palermo;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

DICHIARARE il presente provvedimento **immediatamente esecutivo**, onde consentire la celere attuazione delle disposizioni ivi contenute

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI
A PROFESSIONISTI ESTERNI PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN
GIUDIZIO DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO**

PREMESSA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si avvale stabilmente dei Dirigenti avvocati incardinati presso la U.O.C. Legale, ai fini della difesa e rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio e per il compimento di attività stragiudiziali e di consulenza giuridica, quale unità organica autonoma nell'ambito strutturale dell'Ente, con piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali, in conformità ed aderenza alle previsioni di cui all'art.23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 e s.m.i. ed ai conseguenti regolamenti attuativi, ivi compreso il regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, approvato nella seduta del 31.10.2019, che qui devono intendersi ripetuti e trascritti ed ai quali si rinvia.

L'Amministrazione, pur valorizzando ed utilizzando prioritariamente le risorse professionali interne nel rispetto del principio di autonomia organizzativa, può valutare e disporre di conferire incarichi legali a professionisti esterni.

Ai fini di cui al superiore capoverso, con il presente Regolamento viene disciplinata l'istituzione e la gestione degli elenchi degli avvocati esterni, incaricati dall'Amministrazione per l'assunzione della difesa dell'Azienda presso tutte le giurisdizioni, che saranno inseriti nell'elenco dei fornitori/professionisti, di cui al regolamento aziendale approvato con delibera n.939 dell'11 agosto 2021, pur trattandosi di servizi esclusi, nonché le modalità di conferimento degli predetti incarichi e la definizione dei parametri di liquidazione dei compensi agli stessi.

Il presente regolamento è redatto in attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità e, trattandosi di incarichi da affidarsi nel rispetto dei principi recati dall'articolo 56 del nuovo codice dei contratti pubblici (servizi esclusi), per un'esigenza puntuale ed episodica mirata alla attribuzione di contratti d'opera intellettuale, in aderenza alle previsioni di cui agli artt. 2229 e ss del codice civile e nel rispetto delle previsioni di cui alle linee guida ANAC n.12/2018, alla giurisprudenza di settore, ivi compresa quella del Giudice contabile e della Corte di Giustizia della Comunità europea, nonché alla circolare diramata dall'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Universitarie e I.R.C.S.S. presenti ed operanti sul proprio territorio, giusta nota prot.n.77501/GAB del 03/12/2019 e s.m.i, a valere quale atto di indirizzo sovraordinato alle suddette Amministrazioni.

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione.

1.1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i criteri e le procedure per la formazione di elenchi di avvocati esterni all'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo cui conferire incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio, nonché di assistenza e consulenza legale, nei casi ammessi;
- b) i criteri per il conferimento di detti incarichi;
- c) le previsioni essenziali del relativo contratto.

1.2. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare sopra delineato, nonché delle citate linee guida ANAC, procede all'affidamento di incarichi ai professionisti esterni nelle seguenti ipotesi:

- nelle controversie in cui sussistono motivate ragioni di conflitto di interessi e incompatibilità di fatto e/o di diritto rispetto al singolo dirigente avvocato interno o dell'intera avvocatura interna o laddove per l'eccessivo carico di attività, venga dichiarata l'opportunità di avvalersi di legale esterno;
- nelle controversie in cui l'affidamento esterno possa garantire la continuità difensiva rispetto a precedenti fasi o gradi di giudizio o per specifiche materie già trattate dal professionista esterno o per le quali occorre una competenza specifica di settore.
- nelle controversie in cui l'Amministrazione valuta l'opportunità di nominare un professionista esterno

1.3 Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi a legali relativi a sinistri coperti da RCT/O per i quali la compagnia assicurativa assume, in vigenza del contratto assicurativo, la gestione, anche economica, delle vertenze ai sensi di polizza, designando legali e tecnici, senza oneri aggiuntivi ed avvalendosi di diritti ed azioni spettanti all'Aziende assicurata, cui il legale rappresentante pro-tempore rilascia apposita procura ad litem.

Art. 2 - Istituzione elenco degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda

2.1. La formazione e la gestione dell'Elenco/Albo aperto dei professionisti per l'affidamento di incarichi legali avviene utilizzando, pur trattandosi di servizi esclusi, il *"Regolamento per la formazione e la gestione dell'Albo Fornitori telematico per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure on-line"* adottato con delibera 939 dell'11 agosto 2021.

Attraverso il detto Regolamento vengono attuate le modalità di utilizzo dell'Elenco/Albo, per la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni obbligatorie da rendere.

La domanda di iscrizione comporta accettazione incondizionata di quanto stabilito dal presente Regolamento, in relazione alle finalità sopra indicate.

2.2. L'iscrizione all'Albo/Elenco avviene a seguito di registrazione preliminare al portale <https://asppalermo.acquistitelematici.it> con link diretto sul sito, con completamento della procedura guidata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di "dichiarazioni sostitutive".

2.3. All'atto dell'iscrizione il professionista avrà cura di indicare specificatamente le materie e/o disciplina di specifica competenza professionale (Amministrativo/Contabile/Tributario,Civile,Penale e Lavoro).

2.4. L'istituzione dell'Elenco/Albo non determina alcun obbligo in capo all'ASP di Palermo di conferire l'incarico ai professionisti in esso iscritti.

2.5. La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente mediante il suddetto portale.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

3.1. Possono essere scritti negli elenchi di cui all'art. 2 gli avvocati singoli od associati che:

- a) siano regolarmente iscritti nell'Albo degli Avvocati del territorio italiano da almeno cinque anni;
- b) che non abbiano cause ostative al conferimento dell'incarico legale nei confronti della Pubblica Amministrazione, a norma di legge, anche con riferimento ai requisiti etici;

c) non si trovino in posizione di conflitto di interesse e/o incompatibilità, ovvero abbiano contenzioso o incarichi legali in essere contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti, sia attivati che conclusi negli ultimi dodici mesi. Il conflitto di interesse viene considerato sia con riferimento al singolo incarico da conferire, sia con riferimento ad ulteriori contenziosi pendenti patrocinati dal professionista - o dallo studio - nell'interesse di controparti costituite, a qualunque titolo, contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e deve essere valutato al momento del conferimento dell'incarico.

3.2. Il mancato possesso di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione e la non accettazione dell'iscrizione nell'elenco.

Art 4 - Contenuto delle domande di iscrizione

4.1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, e si realizza mediante compilazione degli appositi campi previsti nella piattaforma ovvero:

- a) dati anagrafici e professionali;
- b) data di iscrizione all'Albo Professionale;
- c) eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
- d) insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) insussistenza di condizioni d'incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Azienda nei tre anni precedenti, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- f) insussistenza di condanne penali e di carichi penali pendenti, nonché di provvedimenti disciplinari presso l'ordine di appartenenza;
- g) insussistenza di contenzioso o incarico legale in essere contro l'Azienda, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti;
- h) indicazione della materia specialistica per la quale viene richiesta l'iscrizione;
- i) espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento anche relativamente ai compensi spettanti per attività professionale con applicazione delle eventuali riduzioni in esso indicate, nel rispetto delle tariffe professionali di cui al D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147/2022 e tenuto conto dei parametri ivi previsti.
- j) indicazione della polizza assicurativa RCT in corso di validità.

4.2. La domanda dovrà essere corredata, pena la mancata validazione dell'istanza, da:

- a) curriculum formativo - professionale dal quale si evinca - con chiarezza - il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla materia specialistica dichiarata;
- b) copia di un documento d'identità in corso di validità firmato e datato.

Art. 5 - Affidamento degli incarichi di difesa dell'Azienda

- 5.1.** La Direzione Aziendale può affidare l'incarico di difesa e rappresentanza e/o consulenza, prodromica all'eventuale attività difensiva, a un professionista esterno incluso nell'Albo/Elenco degli avvocati esterni, previa verifica della inesistenza, anche in termini di adeguate risorse disponibili, delle professionalità all'interno dell'Ufficio Legale dell'Ente e tra i suoi Dirigenti Avvocati.
- 5.2.** Trattandosi di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del codice degli Appalti, l'Amministrazione, tenuto conto delle previsioni di cui alla circolare assessoriale sopra indicata, procede all'affidamento diretto, previa valutazione delle competenze specifiche in relazione alla materia trattata, dell'incarico al professionista esterno, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e, ove possibile, anche con riferimento alle ipotesi di serialità, di rotazione.
- 5.3.** In relazione al preminente carattere fiduciario che deve caratterizzare la scelta, il Direttore Generale individua il professionista sulla base ai seguenti criteri:
- a) tipologia incarico da affidare;
 - b) ramo di specializzazione ed esperienze risultanti da curriculum;
 - c) pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento.
- 5.4.** Nelle ipotesi di più cause temporalmente contestuali ed aventi il medesimo oggetto, ovvero che possono essere oggettivamente e/o soggettivamente connesse, la Direzione Aziendale potrà valutare di poter conferire allo stesso professionista più incarichi difensivi connessi e/o affini, per non disperdere il bagaglio di conoscenze e competenze espresse.
- 5.5.** Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati se non in particolari casi appositamente motivati e, comunque, da remunerare con un unico compenso.
- 5.6.** L'incarico professionale, previa adozione dell'atto deliberativo, sarà oggetto di apposita pubblicazione sul sito web aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. e della Legge 190/2012 s.m.i. (normativa anticorruzione), con i conseguenti adempimenti sul sistema Perlapa.
- 5.7.** All'atto della nomina, qualora il professionista incaricato non dovesse fare pervenire tempestivamente il proprio preventivo di parcella, l'Amministrazione, sulla base delle caratteristiche dell'attività da prestare, della natura e del valore dell'affare procederà a determinare il compenso spettante in aderenza alle previsioni di cui al D.M. 55/2014, aggiornato con il D.M. 147/2022, in relazione alla tariffa professionale forense e secondo i criteri ivi contenuti ed alle condizioni di cui al successivo art.7.
- 5.8.** La liquidazione delle competenze professionali avverrà all'esito del grado di giudizio secondo l'attività effettivamente svolta e comprovata dal professionista designato, salva la possibilità di eventualmente riconoscere al professionista nominato, all'atto della sua designazione, un acconto sulle spettanze da intendersi, comunque, a scomputo del totale importo fissato.

Art. 6 - Deroghe

- 6.1.** L'Amministrazione, motivatamente ed in via eccezionale, si riserva la facoltà di individuare, con propria nomina fiduciaria, un professionista anche al di fuori dagli elenchi.
- 6.2.** Nel realizzarsi della circostanza suddetta, potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti, esperti della materia, docenti universitari etc.

6.3. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

Art. 7 Condizioni e compensi professionali

7.1. Il professionista Avvocato incaricato deve fare pervenire, ove accettare l'incarico, il preventivo di spesa, redatto secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022.

7.2 In ragione dell'urgenza nel conferimento dell'incarico o nell'ipotesi in cui il professionista individuato non dovesse fare pervenire tempestivamente il proprio preventivo di parcella, l'Amministrazione, nel conferire formalmente l'incarico, procederà a determinare il compenso spettante, secondo i parametri indicati nel D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022.

7.3. Nei casi previsti dai superiori commi, nella quantificazione del compenso, dovranno essere utilizzati i parametri di seguito indicati:

- a) il valore della causa corrispondente alla domanda formulata dalla controparte con l'atto introduttivo del giudizio e su detto parametro andrà calcolato il costo della prestazione del professionista esterno, secondo le previsioni di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, contenente le tabelle relativi agli onorari, in relazione alle voci ivi indicate, ed alle valutazioni di cui agli artt. 4, 12 e 19, oltre ove dovuti, gli oneri accessori di legge e il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
- b) i compensi professionali determinati nei limiti dei valori minimi di cui alle tabelle del DM 55/2014, successivamente aggiornati con le tabelle di cui al D.M. 147/2022.

Non trovano normalmente applicazione, salvo diversi accordi con l'Amministrazione in relazione alla natura e all'importanza della controversia, pur nel rispetto del principio dell'equo compenso, tutte le altre ipotesi di incremento dei compensi previsti dai citati artt. 4, 12 e 19 del vigente D.M..

Solo in casi eccezionali, qualificati e specificatamente motivati, in relazione a tipologie di contenziosi di particolare complessità e straordinaria importanza strategica, potranno trovare applicazione le quantificazioni dei compensi minimi previsti dalle richiamate tabelle, con gli incrementi di cui ai sopra richiamati DD.MM., che non possono comunque essere superiori al 20%, salvo diversa determinazione formale della Direzione Strategica;

Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Il Compenso spettante al professionista si limiterà, comunque, a quanto convenzionalmente indicato nei superiori punti.

Per le cause definite con esito favorevole per l'Azienda Sanitaria e con liquidazione giudiziale in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, l'Azienda liquiderà secondo quanto pattuito con il professionista esterno, fermo restando che, salvo diversa pattuizione, rimane in carico all'Amministrazione il recupero di quanto statuito a suo favore nel provvedimento giurisdizionale.

Per le mere domiciliazioni da conferirsi ad avvocati esterni, sul Foro di Roma per le Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti - sede Centrale

di Appello) e su ogni altri distretto di Corte di Appello e/o territorio giudiziario di Tribunale diverso da quello di Palermo si farà riferimento ai parametri inseriti negli scaglioni di cui alle tabelle del D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M.147/22.

Art.8 Corrispettivi per prestazioni professionali aggiuntive

8.1. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di apposita figura tecnica (CTP), in ragione anche della natura della controversia, la scelta e la relativa designazione sarà effettuata dall'Azienda, che provvederà ai relativi oneri, ove il CTP dovesse essere un professionista non dipendente della stessa

8.2. Il detto CTP sarà nominato con apposito provvedimento del Direttore Sanitario, nell'ipotesi di consulenti dell'area medica o dal Direttore Amministrativo, ove le competenze richieste involgano l'area non medica.

Art. 9— Obblighi del professionista incaricato

9.1. Il professionista nello svolgimento dell'opera professionale, ha l'obbligo di:

- a) aggiornare l'Azienda sulle attività inerenti all'incarico;
- b) relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
- c) trasmettere la documentazione processuale, quali atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Azienda, atti difensivi di controparte e verbali di udienza;
- d) richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, ai fini del contenimento della condanna alle spese legali;
- e) effettuare la valutazione del rischio di soccombenza, ai fini dell'accantonamento delle somme a fondo rischi, con aggiornamenti trimestrale, sulla base dell'andamento del giudizio.

9.2. Il legale ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale insorgere di una causa che lo pone in una situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso e al complessivo rapporto fiduciario, rispetto alle dichiarazioni rese al momento del conferimento dell'incarico, con contestuale indicazione di altro professionista.

9.3. Al verificarsi della situazione di incompatibilità del legale esterno, il Direttore Generale, ove l'insorgere della incompatibilità o del conflitto di interesse possa compromettere la serena gestione dell'incarico o sia tale da incrinare il rapporto fiduciario, darà incarico al Direttore della UOC legale di proporre la revoca dell'incarico, con contestuale indicazione di altro professionista.

9.4. La mancata comunicazione, di cui al comma precedente, da parte del legale determina la revoca d'ufficio dell'incarico da parte dell'ASP Palermo e la cancellazione automatica dall'elenco, ai sensi del successivo articolo 10, per un periodo pari ad anni tre.

9.5. Il professionista si impegna, inoltre, a fornire all'Azienda, senza alcun onere per quest'ultima, attività consultiva su problematiche connesse all'incarico conferito, purché rientranti nel ramo di specializzazione del legale stesso.

Art. 10 - Revoca degli incarichi e cancellazione degli elenchi

10.1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito all'avvocato esterno nei seguenti casi:

- a. venir meno di uno o più requisiti stabiliti per l'iscrizione nel singolo elenco;
- b. manifesta negligenza o errori evidenti;
- c. sopravvenuto conflitto di interessi o mancata comunicazione della causa di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- d. ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e. oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico.

10.2. L'incarico può essere, altresì, revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

10.3. La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e), determina, altresì, la cancellazione dagli elenchi degli avvocati.

Art. 11 - Polizza assicurativa

11.1. Ai fini dell'inserimento nell'Albo/Elenco degli avvocati esterni, nonché all'atto del conferimento dell'incarico e della successiva accettazione il professionista deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere titolare di polizza assicurativa a copertura del rischio RCT, in corso di validità.

Art. 12 — Liquidazioni

12.1. Il professionista, a conclusione del singolo grado di giudizio, dovrà richiedere il pagamento dell'onorario professionale, inoltrando la relativa richiesta a mezzo alla Direzione Generale dell'ASP Palermo o della U.O.C. Legale, detratti eventuali anticipazioni o acconti già corrisposti, trasmettendo fattura proforma, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.136/2010 e s.m.i..

L'Amministrazione, prelieve le verifiche di rito, trasmetterà ordine NSO ai fini dell'emissione della relativa fattura elettronica, che sarà liquidata entro i successivi 60 giorni (sessanta).

12.2. Unitamente alla richiesta di pagamento dell'onorario, dovranno essere prodotti tutti gli atti del procedimento in relazione all'attività dallo stesso svolta per conto dell'Amministrazione.

Art. 13 Pubblicità

13.1. Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'Elenco/Albo, l'Azienda attua le più opportune forme di pubblicità mediante avviso pubblico sul suo sito istituzionale, presso il Consiglio Nazionale Forense e presso il Consiglio dell'Ordine di Palermo.

Art. 14 – Trattamento dei dati

14.1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati, ai fini del procedimento di formazione e di aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati

ed utilizzati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e delle disposizioni di legge vigenti, anche in materia di trattamento dei dati personali di cui il professionista esterno venga a conoscenza, per le attività connesse all'incarico.

Art. 15 – Norme di rinvio

15.1 Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico forense in vigore.

Art. 16 – Entrata in vigore

16.1 Il presente regolamento è immediatamente esecutivo onde consentire la celere attuazione delle disposizioni ivi contenute.